



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

IL RETTORE

VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210;

VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca”, adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999 n. 162;

VISTO l’art. 19 della Legge 240/2010 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;

VISTO il D.M. n. 45 del 8 febbraio 2013 riguardante il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104 del 6 maggio 2013;

VISTO il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo”, adottato con D.R. n. 1733/2017 del 5 giugno 2017;

VISTE le delibere n. 11 del Senato Accademico del 13 febbraio 2018 e n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2018, con le quali sono state approvate, tra l’altro, le modifiche al regolamento sopra specificato;

DECRETA

Il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo”, adottato con D.R. n. 1733/2017 del 5 giugno 2017, viene modificato come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Istituzione e obiettivi formativi

1. I Corsi di Dottorato sono finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni.
2. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall’Ateneo quale sede unica, ovvero in convenzione o in consorzio con altre Università. In entrambi i casi i Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie e strumentali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

3. Gli accordi possono prevedere anche il rilascio di titolo doppio, multiplo, congiunto.

Art. 3 – Proposte, approvazione e istituzione

1. Le proposte di attivazione dei Corsi di Dottorato sono presentate annualmente dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti o da Comitati Ordinatori su apposita modulistica.
2. Il Senato Accademico esprime un parere sulla proposta di attivazione valutando la congruità degli obiettivi formativi, dei programmi di studio e dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4 del presente articolo; il Consiglio di Amministrazione approva la proposta, valutando l'attuabilità dell'impegno finanziario e la rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 4 del presente articolo, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca da attivare.
3. Il Rettore, verificata la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione e il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4 del presente articolo, invia la domanda di accreditamento al Ministero, secondo quanto indicato dall'art. 3 del DM 45/2013.
4. Sono attivabili i Corsi di Dottorato che rispondano ai seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito A. Qualificazione del collegio dei docenti: il requisito di ammissibilità è soddisfatto se si verifica una delle due condizioni:

A.1 con riferimento all'intero collegio di dottorato – ad eccezione di docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri – la somma degli indicatori R + X1 dell'ultima VQR sia maggiore o uguale a 2,7.

A.2 con riferimento all'intero collegio di dottorato – ad eccezione di docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri – il 90% dei componenti devono avere ottenuto nell'ultima VQR un giudizio di eccellenza per tutti e due i prodotti dai medesimi presentati, conformemente alle Linee guida MIUR per l'accreditamento dei corsi di dottorato emanate in data 14/04/2017 (requisito A4 punto 1).

Requisito B. Conformità alle Linee guida MIUR per l'accreditamento dei corsi di dottorato emanate in data 14/04/2017 in materia di dottorati innovativi: il requisito di ammissibilità è soddisfatto con la presenza esplicitata e verificabile nella proposta di almeno una caratteristica per essere qualificati come:

B.1 Dottorati innovativi internazionali

ovvero

B.2 Dottorati innovativi intersettoriali (ivi compreso il dottorato industriale) e/o Dottorati innovativi interdisciplinari.

Art. 4 – Articolazione e organi del Dottorato

1. Organi del Dottorato di Ricerca sono il Collegio dei Docenti e il Coordinatore, i cui compiti sono definiti dalla normativa vigente.
2. I Corsi di Dottorato possono articolarsi in più curricula (o Indirizzi). A meno di diversa determinazione del Collegio dei Docenti, ciascun curriculum o Indirizzo fa capo a un Comitato di Indirizzo e a un Referente.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

2. È composto da almeno 16 docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Del Collegio dei Docenti possono far parte, in numero inferiore alla metà dei componenti, docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri. In ogni caso, i componenti del Collegio dei Docenti possono far parte soltanto di un Collegio. Almeno la metà dei componenti del Collegio dei Docenti deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo. Qualora il Dottorato sia articolato in curricula o Indirizzi, bisogna assicurare un'adeguata distribuzione dei docenti rispetto alle tematiche degli stessi.
3. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
4. Partecipa alle sedute del Collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.
5. Coadiuvano il Collegio dei docenti dei corsi di Dottorato, per quel che attiene:
 - a. le attività formative e di ricerca del corso;
 - b. il co-tutoraggio delle tesi di dottorato;componenti esterni, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo o, coerentemente con l'ambito di ricerca, appartenenti ad altro Ateneo, Ente di Ricerca, Ente pubblico o Azienda.

Art. 6 – Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato ad un Professore di I fascia o ad un Professore di II fascia, individuato tra i membri del Collegio e appartenente ai ruoli dell'Ateneo, che abbia optato per il regime a tempo pieno per tutta la durata del mandato e che possenga i requisiti MIUR per l'accreditamento per ciò che concerne la qualificazione scientifica del Coordinatore (punto 4 del requisito A4 per l'accreditamento dei dottorati).
2. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto, consecutivamente, solo una volta.

Art. 7 – Indirizzi

1. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi, a meno di diversa determinazione del Collegio dei Docenti, sono organi dell'Indirizzo di Dottorato: il Referente e il Comitato.
2. Il Comitato di Indirizzo, composto da un minimo di quattro docenti appartenenti a Settori Scientifico-Disciplinari coerenti con l'Indirizzo o curriculum, programma la didattica specifica, entro l'ambito tematico del corso di Dottorato. Il Collegio dei Docenti può delegare ai Comitati ogni altra attività di specifica pertinenza dell'Indirizzo o richiedere pareri.
3. Il Comitato elegge al suo interno il Referente.

Art. 8 – Modifiche nel Collegio dei Docenti, nel Coordinatore, nel Comitato di Indirizzo e nel Referente

1. I componenti del Collegio dei Docenti e il Coordinatore del ciclo di Dottorato non possono essere modificati dopo l'iscrizione all'anagrafe dei dottorati del CINECA. Il coordinatore o un componente del Collegio può essere sostituito, con provvedimento del Rettore, solo in casi eccezionali riconducibili a cause di forza maggiore (trasferimento ad altro Ateneo, prolungata aspettativa per motivi di studio o salute, cessazione del servizio, altro), che determinano l'impossibilità a proseguire l'attività nel Collegio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

2. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio, a seguito di nuove richieste di afferenza, sono deliberate dal Collegio.
3. Nel caso di nuova proposta di attivazione, il Comitato ordinatore, anche in relazione alle indicazioni ministeriali, definirà le modalità di presentazione e accettazione della partecipazione dei docenti al Collegio.
4. Le modifiche concernenti la composizione dei Comitati di Indirizzo e del Referente sono deliberate dal Comitato competente e ratificate dal Collegio.

Art. 9 – Requisiti delle proposte.

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente le proposte di attivazione, formulate nel rispetto della normativa vigente. Le proposte contengono le seguenti indicazioni (qualora il Corso sia articolato in Indirizzi, ove opportuno, andrà distinto tra indicazioni relative al Corso comune e indicazioni relative a singoli Indirizzi):
 - a. la denominazione del Dottorato con l'indicazione del/i Dipartimenti di afferenza e l'eventuale definizione degli Indirizzi o curricula all'interno del Corso;
 - b. il Dipartimento di riferimento per le attività del Dottorato o la struttura che coordina l'attività del Dottorato;
 - c. la composizione del Collegio dei Docenti con l'indicazione del Coordinatore. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare e ogni dato previsto dalla normativa sulla procedura di accreditamento;
 - d. qualora il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi, l'elenco dei componenti il Comitato e il Referente di ogni Indirizzo;
 - e. le aree di afferenza scientifico-disciplinare;
 - f. le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
 - g. gli obiettivi formativi e i programmi di studio del Corso;
 - h. le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
 - i. il numero dei posti e delle borse, con l'indicazione delle eventuali riserve di posti previste dal comma 2 del presente articolo;
 - j. la natura del Corso, sede unica o consortile, e, nel secondo caso, l'indicazione delle Università consorziate;
 - k. convenzioni o accordi di collaborazione con strutture pubbliche o private e/o l'indicazione di eventuali autonome risorse per il finanziamento di borse su eventuali specifiche linee di ricerca;
 - l. il resoconto delle attività svolte annualmente dai singoli dottorandi, con particolare riferimento allo svolgimento della ricerca;
 - m. il resoconto degli esiti occupazionali di coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
 - n. eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative.
2. Un posto con borsa deve essere, comunque, riservato a favore di un candidato che abbia conseguito all'estero il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato. Ulteriori quote di posti, con o senza borsa, possono essere riservate a favore di candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio necessario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

Art. 10 – Accesso

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o specialistica, o di titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 Ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene stabilita dalla commissione del Dottorato, a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Stante la disponibilità di fondi – con decreto di finanziamento approvato – per ulteriori borse entro i primi sei mesi alla data di inizio dei corsi di dottorato, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica i candidati potranno usufruire delle suddette borse, con iscrizione entro i primi sei mesi alla data di inizio dei corsi di dottorato. I candidati utilmente collocati in graduatoria riceveranno dall'Ufficio Dottorandi proposta di iscrizione con termine non superiore ai 10 giorni, trascorsi i quali si procederà ad ulteriore scorrimento con le medesime modalità.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, su bandi competitivi, l'Ateneo può emanare, nell'ambito dello stesso ciclo, bandi successivi, che prevedano procedure di ammissione e modalità organizzative specifiche, al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati, ovvero, può prendere in considerazione l'ammissione in soprannumero, senza preliminare selezione, laddove la valutazione dei candidati è effettuata dal soggetto finanziatore.
5. Il bando è emanato con decreto del Rettore, e pubblicato, in via telematica, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.

Il bando indica:

- a. il numero complessivo dei posti e delle borse, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse di studio;
- b. la quota di posti e/o di borse riservati a studenti che hanno conseguito il titolo all'estero;
- c. l'ammontare della borsa di studio;
- d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
- e. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate, che danno luogo ad una graduatoria separata.
- f. il bando può prevedere lo svolgimento della prova di ammissione in lingua inglese per tutti i candidati o su richiesta del singolo candidato;
- g. l'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

6. I candidati possono presentare domanda per partecipare alle prove di ammissione relative a diversi Corsi di Dottorato. Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie deve esercitare l'opzione per una di esse, entro i termini previsti nel bando.
7. La possibilità di presentare domanda per partecipare a più prove di ammissione di cui al comma 5 del presente articolo non costituisce vincolo per il calendario delle prove.
8. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo Corso di Dottorato di ricerca. Se ha già ricevuto una borsa di dottorato, la partecipazione al nuovo Corso di Dottorato non potrà essere coperta da borsa.
9. Possono essere, altresì, ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati laureati all'estero, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e, comunque, senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso è necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato.
10. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova orale.

Art. 11 – Nomina commissioni giudicatrici per l'accesso al Dottorato

1. Le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate, su proposta del Collegio dei Docenti, con decreto del Rettore, che tiene conto dell'eventuale articolazione in curricula del dottorato;
2. La commissione giudicatrice per l'accesso al Dottorato è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di prima e di seconda fascia e non più di un componente facente parte del Collegio dei Docenti. Possono essere, altresì, aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Art. 12 – Svolgimento delle prove di valutazione comparativa dei candidati

1. Il Collegio dei Docenti stabilisce le modalità delle prove di ammissione e può stabilire modalità differenziate per i posti riservati a candidati che abbiano conseguito il titolo all'estero. Sono, altresì, previste tempistiche e modalità di selezione differenziate per sopravvenute specifiche casistiche nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali su bandi competitivi, di dottorati in collaborazione con le imprese e/o di dottorati industriali, previo accreditamento degli stessi.
2. Se così previsto dal bando, la prova orale può, a richiesta del candidato, essere svolta in lingua inglese.
3. Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.
4. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.
5. La commissione, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato, redige la graduatoria di merito.
6. Nel caso di pari merito la borsa è assegnata al candidato più giovane.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

Art. 13 – Svolgimento dei Corsi

1. Ogni ciclo di corso ha una durata minima di 3 anni. Per i dottorati di cui all'art. 19 del presente regolamento, laddove sin dalla fase di attivazione sia prevista e necessaria – ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto - una durata dell'attività di ricerca di 4 anni, questa è ammissibile senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione in termini di co-finanziamento della relativa borsa.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attività curricolare secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. L'attività formativa deve essere espressa in crediti, (60 per ogni anno) e può essere articolata, secondo le esigenze del Corso di Dottorato, anche in insegnamenti specialistici frontali, attività di laboratorio e di sperimentazione, alta formazione attraverso attività di ricerca, stage e redazione della tesi di dottorato, partecipazione a convegni e Scuole.
4. I dottorandi dovranno riportare le attività svolte giornalmente in un registro "Timesheet", fornito dal Coordinatore del dottorato e firmato dal tutor loro assegnato all'inizio delle attività; lo stesso dovrà essere depositato mensilmente presso il Dipartimento sede amministrativa del Dottorato.
5. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato e ad altro corso di studio (master, corsi di laurea, scuole di specializzazione etc.), salvo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite di 40 ore per ogni anno accademico. I dottorandi dell'area medica possono partecipare all'attività clinico assistenziale secondo quanto stabilito dalla vigente Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone".
7. All'inizio del Corso è assegnato ad ogni dottorando un Tutor, scelto tra i docenti componenti del Collegio dei Docenti. La funzione di tutor può essere affidata anche ad un esperto che fa parte del Collegio, purché sia in servizio per l'intera durata del Dottorato. La supervisione della tesi di dottorato, e della relativa attività di ricerca, è affidata al Tutor. A tal fine può essere prevista la presenza di un Co-Tutor anche esterno al Collegio dei Docenti, appartenente ai ruoli dell'Ateneo o, coerentemente con l'ambito di ricerca, appartenente a altro Ateneo, Ente di Ricerca, Ente pubblico o Azienda.
8. Il Collegio dei Docenti promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del dottorando in Italia e all'estero per una sua più completa formazione.
9. Il Collegio, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai dottori di ricerca, può attivare forme di consulenza e cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati alle tematiche di ricerca del Dottorato.
10. La sospensione ingiustificata dal Corso, di durata superiore a 30 giorni, comporta l'immediata interruzione dell'erogazione, non più recuperabile della borsa. È consentita la sospensione dal Corso per determinati periodi previsti dalla legge e debitamente documentati (maternità, malattia, servizio civile, caso fortuito o forza maggiore). Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine Corso e per esso verrà corrisposta la relativa borsa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

11. Il dottorando deve presentare, ogni anno, al Collegio dei Docenti, una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso. Qualora il Dottorato sia articolato in Indirizzi, il Collegio può delegare il Comitato competente alla ricezione e discussione della relazione.
12. Il Collegio dei Docenti, sentito anche il Comitato competente e il Tutor, con motivata delibera, procede all'ammissione del dottorando all'anno successivo, ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso. In tal caso, l'eventuale quota residuale di borsa viene portata in aumento della relativa voce COAN del bilancio per il successivo anno, quale contributo di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
13. In caso di rinuncia in corso d'anno o per gravi inadempienze o per gravi e giustificati motivi adeguatamente documentati, il Collegio dei Docenti propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso. Ciò determina, nel caso di fruizione della borsa, il recupero dei ratei già erogati nel corso dell'anno; la quota residuale di borsa, comprensiva dei ratei recuperati, viene portata in aumento della relativa voce COAN del bilancio per il successivo anno, quale contributo di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
14. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, nell'ambito delle attività del Corso di Dottorato, per infortuni e responsabilità civile è a carico dell'Ateneo per l'intera durata del Corso.

Art. 14 - Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del Dottorato, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di Dottorato.
2. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del Corso di Dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione dell'attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione medica.
3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale borsa di studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del Corso di Dottorato e del numero medio di borse per Corso e per ciclo di Ateneo.

Art. 15 – Borsa di Dottorato

1. La borsa, di durata triennale, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza mensile posticipata.
2. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia.

3. I dottorandi senza borsa dei precedenti cicli o laureati all'estero in sovrannumero che si recano all'estero possono usufruire di un contributo, secondo la disponibilità di bilancio. Tale contributo è pari ad € 1.000,00 mensili per i primi tre mesi di soggiorno all'estero ed € 500,00 mensili per ulteriori periodi svolti nell'A.A. di pertinenza. I dottorandi devono presentare richiesta di finanziamento almeno 60 giorni prima della partenza.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e/o a qualsiasi altro contributo, un budget per l'attività di studio e di ricerca in Italia e all'estero, inerente al corso di dottorato frequentato, di importo pari al 10% dell'importo lordo della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente, ai fini del passaggio d'anno, ovvero rinuncia al corso di dottorato, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
5. Il Coordinatore del Corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Art. 16 – Conseguimento del titolo

1. La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata dal Rettore, distintamente per ogni curriculum o Indirizzo, su proposta del Collegio dei Docenti, sentito il parere del Comitato interessato, laddove previsto; la commissione è composta da tre membri effettivi, di cui due devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti, e due membri supplenti, uno interno e uno esterno al Collegio, tutti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. I lavori della commissione possono essere articolati in due sessioni, una primaverile e una autunnale, in ragione dei referaggi dei valutatori, e devono concludersi entro 90 giorni dalla data prevista per ciascuna sessione nel relativo Decreto Rettorale. In base al numero dei candidati e della tempistica, i componenti esterni possono partecipare ai lavori della discussione pubblica anche in via telematica. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'espletamento della discussione pubblica la commissione decade dall'incarico e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
3. La domanda di ammissione all'esame finale è presentata on line attraverso il portale Studenti.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

5. I dottorandi devono:
 - a. inviare copia della tesi, anche in formato digitale, al Coordinatore che la invierà ai valutatori esterni e ai membri della commissione.
 - b. consegnare al competente ufficio una copia, su supporto ottico (DVD o CD-Rom);
6. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, che tiene conto dei pareri espressi dai valutatori esterni sulla tesi e dalla relazione di sintesi del Collegio dei Docenti sull'attività di ricerca svolta nel corso di dottorato
7. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Esso è rilasciato dal Rettore e riporta la denominazione del Corso di Dottorato e dell'eventuale Indirizzo o curriculum frequentato. Il Diploma riporta il nome del Rettore e la sua firma.
8. Nel caso di pubblicazione della tesi di Dottorato, l'opera dovrà riportare la dicitura: "*Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, svolta presso il Dipartimento X_____ dell'Università degli Studi di Palermo*".
9. Successivamente al rilascio del titolo, il Coordinatore cura il deposito di una copia della tesi presso la Biblioteca del dipartimento, sede amministrativa del Dottorato, che ne assicura la consultazione.

Art. 17 – Open Access e deposito della tesi di dottorato

1. Il dottorando, al fine di rispettare le disposizioni nazionali in merito al deposito legale della tesi di dottorato, nonché la politica di Open Access adottata dall'Ateneo di Palermo, deve caricare telematicamente la tesi, entro la data fissata per l'esame finale, nel repository istituzionale di Ateneo – IRIS. Contestualmente dovrà inviare al competente ufficio apposita dichiarazione sul deposito legale della tesi;
2. Successivamente al superamento dell'esame finale, l'ufficio competente dell'Ateneo cura, mediante procedura di harvesting automatico, il deposito obbligatorio della tesi presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze;
3. Il deposito legale della tesi comporta che essa sia immediatamente accessibile pubblicamente (Open Access);
4. In casi specifici (tesi in corso di pubblicazione, particolari condizioni imposte da eventuali finanziatori esterni della ricerca del dottorando, ragioni di privacy, ovvero di sicurezza pubblica o nazionale, tutela della proprietà intellettuale), la diffusione della tesi può essere soggetta ad un periodo di embargo, che può andare dai 6 ai 12 mesi, eventualmente prorogabili fino a 24 mesi per eccezionali ragioni di segretezza. La richiesta di embargo, opportunamente motivata e sottoscritta anche dal tutor della tesi, che ne attesta l'effettiva esigenza, va presentata all'ufficio competente dell'Ateneo contestualmente al caricamento della tesi su IRIS;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

Art. 18 – Riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca conseguito all'estero (DPR 382/80 art. 74)

1. Chi avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una Università straniera, intenda richiedere l'equipollenza del titolo, deve presentare apposita istanza all'Ufficio competente del MIUR.

Art. 19 - Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione (consorzio o convenzione) con università estere

1. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, questi sono disciplinati secondo le modalità previste negli accordi stessi, nel quadro della normativa vigente e del presente regolamento.
2. Nel caso di Corsi di Dottorato consortili, questi saranno disciplinati da specifiche norme, previste negli appositi atti convenzionali, integrative del presente regolamento.
3. Un Corso di Dottorato si considera internazionale in collaborazione con Università estere qualora l'Ateneo abbia stipulato una convenzione con una o più Università estere che, nel rispetto del principio di reciprocità:
 - a. preveda una presenza nel Collegio dei Docenti di ruolo appartenenti alle Università estere in una misura non inferiore al 25% e non superiore al 50% del totale dei componenti del Collegio;
 - b. preveda per i dottorandi lo svolgimento comune di parte dell'offerta formativa e l'obbligo di trascorrere cumulativamente almeno un anno presso una o più sedi estere;
 - c. preveda per i dottorandi la possibilità di rilascio di titolo congiunto, o doppio titolo dottorale;
 - d. preveda una commissione giudicatrice per l'esame finale comprendente almeno due membri stranieri, interni o esterni al collegio;
4. Nel caso in cui il Corso di Dottorato sia articolato in Indirizzi o curricula, il programma di internazionalizzazione del comma 3 del presente articolo può riguardare uno specifico Indirizzo o curriculum, purché ciò sia specificato nella proposta e relativo accordo.
5. Per le convenzioni con Università e/o enti di ricerca esteri, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'istituzione estera deve offrire già Corsi di Dottorato in ambiti affini ai settori disciplinari del Corso in oggetto, possibilmente accreditati dalla propria agenzia nazionale;
 - b. i componenti del collegio afferenti all'istituzione estera devono essere in possesso di una produzione scientifica riferita agli ultimi cinque anni di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso.

Art. 20 – Co-tutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero. La co-tutela di tesi può essere attivata sia per il dottorando che frequenta un corso di dottorato dell'Università di Palermo (co-tutela in uscita - outgoing), sia per il dottorando iscritto ad un corso di dottorato presso un'Università straniera (co-tutela in ingresso - incoming).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

2. La co-tutela di tesi, in entrambi i casi, è attivata su istanza del Coordinatore del Dottorato e proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta all'approvazione del Rettore.
3. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:
 - a. l'iscrizione contestuale presso l'Università di appartenenza e l'Università partecipante;
 - b. il pagamento dei contributi annuali per la frequenza del corso solo in una delle due istituzioni;
 - c. l'Università partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - d. il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi – anche non continuativi – approssimativamente equivalenti e, comunque, possibilmente non inferiori a un anno;
 - e. l'esame finale con la discussione della tesi davanti a una commissione giudicatrice, designata di comune accordo tra le due istituzioni e nominata dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Corso di Dottorato, previo parere del Rettore dell'università partecipante, la cui composizione comprende almeno un docente appartenente all'Ateneo partner;
 - f. le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
 - g. ognuna delle due istituzioni rilascia il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi paesi e conformemente ai regolamenti delle Università partecipanti;
 - h. il titolo di dottore di ricerca di cui sopra deve menzionare la collaborazione tra le due università nell'elaborazione della tesi, riportando la dizione “*tesi in co-tutela con l'Università di*”
4. Nel caso di co-tutela incoming, il corso di Dottorato di cui l'Ateneo è sede amministrativa accetta, anche in eccesso, rispetto al numero massimo di posti disponibili, i dottorandi in co-tutela di tesi, appartenenti a Corsi di Dottorato esteri.

Art. 21 Certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus”

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di “Doctor Europaeus”, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo Dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee non italiane diverse tra loro;
 - b. appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera (a);
 - c. discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d. esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi anche non continuativo in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

2. Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avviene contestualmente a quella del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 22 - Dottorato in collaborazione con le Imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può istituire Corsi di Dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di convenzioni che prevedono:
 - a. La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell'impresa;
 - b. L'impegno da parte dell'impresa ad erogare il finanziamento necessario per almeno 1 borsa di studio o risorse equivalenti.
2. L'Ateneo può attivare "Corsi di Dottorato industriale", anche nella forma di Indirizzo o curriculum di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.
4. L'Ateneo può attivare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, "Corsi di Dottorato in apprendistato" con istituzioni esterne e imprese.
5. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
6. Per i Dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei Corsi di Dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei Corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.
7. Per le convenzioni istitutive di Dottorati in collaborazione con le imprese e/o Dottorati industriali, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, relative alla verifica della presenza di attività di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa.
 - a. partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - b. risultati in termini di brevetti e/o presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di ricerca e sviluppo.

Art. 23 - Conferimento del titolo di dottore di ricerca

1. Sarà cura dell'Ateneo evidenziare con cerimonia pubblica, al momento della consegna della pergamena dei titoli di dottore di ricerca, le forme di collaborazione realizzate con enti pubblici e privati esterni e sottolineare la significatività dei risultati scientifici conseguiti nella ricerca.

Art. 24 – Visibilità sul web

1. Ogni Corso di Dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA

2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in Indirizzi, l'indicazione delle tesi in corso, la calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del Dottorato o suo delegato.

Art. 25 – Entrata in vigore e norma finale

1. Le norme del presente Regolamento si applicano al XXXIV ciclo di Dottorato di ricerca e seguenti.
2. Il presente Regolamento si applica, nella nuova formulazione, anche ai dottorati di Ricerca, ciclo XXXI e successivi, per quel che concerne gli artt. 15, comma 3, 16, 17 e 20.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari